



L'Europa è la carta
di accesso al futuro

**PO FSE ABRUZZO
2007»2013** | OBIETTIVO
"Competitività regionale
e occupazione"



PO FSE ABRUZZO 2007-2013

OB. "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE"

II AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI MICROCREDITO

**NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL
"FONDO MICROCREDITO FSE – PO FSE ABRUZZO 2007-2013
OB. "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"
(D.G.R. n. 744/2010 e D.G.R. n. 846)**

31 ottobre 2013

Approvato dal CdA di Abruzzo Sviluppo in data 24/10/2013

INDICE

Articolo 1 Premessa.....	3
Articolo 2 Normativa di Riferimento	4
Articolo 3 Finalità dell'Avviso	6
Articolo 4 Soggetti beneficiari dell'agevolazione	6
Articolo 5 Requisiti generali di ammissibilità	7
Articolo 6 Caratteristiche del Microcredito.....	10
Articolo 7 Casi di esclusione	10
Articolo 8 Regime degli aiuti.....	11
Articolo 9 Spese ammissibili	11
Articolo 10 Variazioni progettuali.....	12
Articolo 11 Domanda di ammissione e documentazione richiesta.....	13
Articolo 12 Modalità di presentazione delle domande di ammissione al microcredito	14
Articolo 13 Istruttoria e criteri di selezione delle domande.....	15
Articolo 14 Concessione del finanziamento ed obblighi del beneficiario	18
Articolo 15 Modalità di incasso	19
Articolo 16 Monitoraggio e controlli	19
Articolo 17 Revoca e recupero del finanziamento. Rinuncia	20
Articolo 18 Servizio di supporto – Operatori Territoriali.....	21
Articolo 19 Privacy.....	22
Articolo 20 Responsabile del procedimento	22
Articolo 21 Disposizioni generali	22

Articolo 1 Premessa

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito del Programma operativo regionale - FSE 2007/2013, Piano Operativo 2009/2010/2011, con D.G.R. 15/11/2010, n. 846, ha istituito il "Fondo Microcredito FSE", con risorse del PO FSE 2007 – 2013 Regione Abruzzo, in accordo con quanto stabilito dal Progetto Speciale multiasse "Sviluppo della crescita e dell'occupazione", approvato con D.G.R. 27/09/2010 n. 744, ed ha individuato Abruzzo Sviluppo S.p.A., società "in house" dell'Amministrazione Regionale, quale soggetto Gestore del "Fondo Microcredito FSE", finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte di:

- 1. microimprese¹, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative;**
- 2. lavoratori autonomi o liberi professionisti;**

2. Le agevolazioni verranno concesse nel rispetto della regola comunitaria del de minimis ai sensi del Reg. CE 1998/2006 a favore di iniziative imprenditoriali e professionali supportate da adeguata progettualità presentate da soggetti che hanno difficoltà ad accedere al credito.

3. Il Fondo Microcredito FSE risponde alla necessità di contribuire efficacemente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- aumentare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle imprese;
- sostenere la regolarizzazione del mercato del lavoro;
- migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere;
- sviluppare percorsi di integrazione e migliorare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- aumentare la flessibilità della gestione del Fondo Sociale Europeo attraverso la costituzione di fonti finanziarie durevoli e "rotative" che si rigenerano con la restituzione delle risorse impiegate;
- creare un effetto "leva": possibilità di attirare altre fonti di finanziamento.

4. Gli Assi del PO FSE Abruzzo 2007-2013 e gli obiettivi specifici interessati dal Fondo Microcredito FSE sono i seguenti:

Asse II Occupabilità

Obiettivi specifici

2.e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.

Asse III Inclusione Sociale

Obiettivi specifici

3.g) Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.

5. Le risorse finanziarie, a valere su detti Assi, utilizzate per l'attivazione del Fondo Microcredito FSE, e destinate al Microcredito, ammontano a 10.000.000,00 di euro, di cui 6.500.000,00 di euro a valere sull'Asse II e 3.500.000,00 di euro a valere sull'Asse III del PO FSE Abruzzo 2007/2013. Il Gestore del Fondo potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, con parere favorevole dell'Assessore regionale preposto, ove ne ravvisasse l'opportunità, decrementare o incrementare la dotazione iniziale con ulteriori risorse.

¹ Così come definito dall'art.2, par.3, dell'Allegato I del Reg. (CE) nr. 800/2008.

6. La gestione del Fondo Microcredito FSE è affidata alla Società in house Abruzzo Sviluppo SpA.

7. I beneficiari avranno la possibilità di avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di una rete di Operatori Territoriali il cui Albo è pubblicato sul sito www.abruzzosviluppo.it fin dalla fase di avvio dell'iniziativa per l'affiancamento nel percorso di costituzione/consolidamento delle iniziative progettuali.

8. Il Servizio di Tesoreria per l'erogazione del Fondo Microcredito FSE è stato affidato, tramite una procedura di evidenza pubblica, al RTI costituito da Banca Caripe e Banca Tercas. L'RTI si è impegnato a fornire ai beneficiari interessati l'apertura di un conto corrente e linee di credito a condizioni agevolate.

Articolo 2 Normativa di Riferimento

1. Il presente avviso si inquadra nel seguente ambito normativo:

Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 1989/2006 del Consiglio che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 1341/2008 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 85/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Regolamento (CE) 7 aprile 2009, n. 284/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

Regolamento (CE) 6 maggio 2009, n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Regolamento (CE) 1 settembre 2009, n. 846/2009 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al

Fondo europeo di sviluppo regionale;

Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Programma Operativo 2007-2013 della Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (di seguito "PO FSE Abruzzo 2007-2013"), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI- 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013";

D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., aggiornato ai sensi dei D. Lgs. 13 agosto 2010 n.141 e 30 dicembre 2010 n. 239 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/03/2013 recante "Individuazione dei lavoratori svantaggiati" - (GU n.153 del 2/07/2013);

Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 2/09/2013 che individua puntualmente i settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo donna per le annualità 2013 e 2014 sulla base delle elaborazioni ISTAT su base annua, rispettivamente, del 2011 e del 2012;

Deliberazione Giunta Regionale 07 marzo 2011, n. 164 concernente l'approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e successive modifiche e integrazioni;

Determinazione Direttoriale 4 aprile 2013, n. DL/45, concernente l'approvazione delle Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi;

Criteri di Selezione degli interventi approvati nel Comitato di Sorveglianza (1 Febbraio 2008);

D.G.R., 27-09-2010, nr. 744, recante "*Piano Operativo 2009-2010-2011 del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013*";

D.G.R. n. 846 del 15 novembre 2010, recante *l'Istituzione del Fondo Microcredito FSE*;

Determinazione Direttoriale 22 novembre 2011 n. DL/92 recante l'incremento della dotazione iniziale del Fondo Microcredito FSE;

Determinazione direttoriale DL 105 del 03/09/2012 recante "PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" – Sistema di gestione e di controllo del programma operativo – "Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi": modifiche ed integrazioni al paragrafo 3.1. Attuazione di percorsi di inserimento a prevalente contenuto formativo;

Determinazione Direttoriale DL/132 del 29 novembre 2012 recante "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO – Piano Operativo 2009-2010-2011 – Il Incremento dotazione iniziale del "Fondo Microcredito FSE";

Determinazione Direttoriale DL/169 del 10 dicembre 2012 recante "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO – Piano Operativo 2009-2010-2011 – Aumento del II incremento rotazionale del "Fondo Microcredito FSE";

Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 n. 196 recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo

regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” (GU n.294 del 17 dicembre 2008);

Articolo 3 Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso è volto alla concessione di finanziamenti di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro ed ha l'obiettivo primario di sostenere la microimprenditorialità locale e il lavoro autonomo finanziando l'avvio di nuove attività economiche, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento della attività imprenditoriale nell'ambito di iniziative già esistenti, da parte di tutti quei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito, meglio declinati al successivo art.4.

2. Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) 1998/2006.

Articolo 4 Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. I finanziamenti saranno concessi a favore di iniziative-imprenditoriali e di lavoro autonomo, costituende (Tipologia A) o costituite (Tipologia B), supportate da adeguata progettualità, presentate dai Soggetti che si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito di seguito specificati:

1. **microimprese², che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative;**
2. **lavoratori autonomi o liberi professionisti.**

2. I Soggetti di cui al paragrafo che precede potranno inoltrare istanza di finanziamento qualora presentino indicatori economici e patrimoniali, tali da poter essere considerati “Soggetti non bancabili”, così come di seguito specificato:

- a) per i soggetti tenuti alla presentazione del bilancio, i ricavi annuali non devono superare euro 250.000,00. Tale indicatore è desunto dalla voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico.
- b) per i soggetti non tenuti alla presentazione del bilancio, i ricavi/redditi annuali non devono superare l'importo di euro 125.000,00. Tale indicatore è desunto dal modello Unico persone giuridiche o dal modello Unico persone fisiche e precisamente:
 - o per le società di persone e per gli imprenditori individuali in regime di **contabilità ordinaria** si prende a riferimento:
 - Società di persone: Ricavi delle vendite e delle prestazioni => **Mod. Unico SP 2013 - Rigo RF75**
 - Imprenditori individuali: Ricavi delle vendite e delle prestazioni =>**Mod. Unico PF 2013 - Rigo RF72**
 - o per le società di persone e per gli imprenditori individuali in regime di **contabilità semplificata** si prendono a riferimento i Ricavi delle vendite indicati rispettivamente in =>

² Così come definito dall'art.2, par.3, dell'Allegato I del Reg. (CE) nr. 800/2008.

Mod. Unico SP 2013 -Rigo RG2 o Mod. Unico PF 2013 - Rigo RG2

- per i professionisti si prende a riferimento Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica => **Mod. Unico PF 2013 -Rigo RE2**;
 - per i soggetti che hanno aderito al “nuovo” regime dei minimi (art. 27, D.L. 6 luglio 2011 n.98) si prende a riferimento il **quadro LM del Mod. Unico PF 2013** relativo al “*Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)*” => Rigo LM2;
- c) per i Soggetti costituiti da meno di 12 mesi (dalla data di presentazione delle domanda) i ricavi/redditi devono essere attestati da una Situazione Economica ed essere riferiti al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda di cui al successivo art.11. In tale caso, ai fini della quantificazione dell'indicatore economico, il limite massimo di quest'ultimo, fissato nei precedenti punti a) e b), dovrà essere riparametrato in funzione della frazione di anno. Le frazioni di mese sono considerate mese intero solo se superiori a giorni 15.
- d) per i Soggetti costituendi la non bancabilità dovrà essere attestata, da ogni singolo componente, da Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Mod.4)

3. I Soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno beneficiato dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all'Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 28 settembre 2012, nell'ambito della gestione del “Fondo Microcredito FSE – PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione” non possono presentare istanza, pena l'esclusione.

4. I Soggetti beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente dedicato al progetto, su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa.

Articolo 5

Requisiti generali di ammissibilità

1. I soggetti che possono inoltrare istanza di partecipazione ai sensi definiti dall'art.4 devono:

a) Per le microimprese costituenti:

Impegnarsi a:

1. Costituire una microimpresa che abbia sede operativa nella Regione Abruzzo;
2. Iscrivere e attivarsi presso il Registro imprese della CCIAA nei termini stabiliti al successivo art.14;
3. Attivare Partita IVA;
4. Dichiarare di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
5. Dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

b) Per le microimprese costituite:

1. essere imprese iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio ed attive, in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali di legge.

2. essere titolari di Partita IVA;
3. avere sede operativa nella Regione Abruzzo;
4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
5. essere soggetti non bancabili così come definito all'art. 4;
6. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

c) Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti:

1. essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o cittadini di Stati terzi purché in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno;
2. avere la residenza anagrafica in un comune della Regione Abruzzo da almeno 12 mesi;
3. avere compiuto i 18 anni di età;
4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
5. essere soggetti non bancabili così come definito all'art. 4;
6. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

2. Tutti coloro che presentano domanda di cui al paragrafo a):

- non devono essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell'attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
 - a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

3. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo b):

- non devono trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà secondo la definizione data dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell'attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
 - a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

- i requisiti di cui al punto precedente è riferito anche ai singoli amministratori del soggetto beneficiario.

4. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo c):

- non devono essere sottoposti a procedure esecutive;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell'attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
 - a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informativo dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Articolo 6 Caratteristiche del Microcredito

1. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari. Ogni destinatario potrà essere finanziato una sola volta.

2. Risorse finanziarie ed entità dei finanziamenti

Le entità del prestito sono:

- **per le persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti)**
 - importo minimo: 5.000 euro
 - importo massimo: 10.000 euro

- **per le persone giuridiche (società di persone e società cooperative)**
 - importo minimo: 10.000 euro
 - importo massimo: 25.000 euro³

3. Caratteristiche del Microcredito

Durata: 60 mesi (incluso il periodo di preammortamento)

Spese per l'Istruttoria: 0

Tasso: 1%

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale

Preammortamento: sei mesi a tasso zero

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili

Scadenza prima rata: ultimo giorno bancario lavorativo del settimo mese successivo alla stipula del contratto di finanziamento

Modalità di pagamento: modulo di bonifico permanente

Estinzione anticipata: Possibilità di estinzione anticipata (totale o parziale) in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi, salvo il pagamento del rateo degli interessi maturati fino alla data di estinzione anticipata.

Articolo 7 Casi di esclusione

1. Sono escluse le domande presentate da Soggetti che:

- hanno beneficiato, a qualsiasi titolo, dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all'Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 28 settembre 2012, nell'ambito della gestione del "Fondo Microcredito FSE – PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione";
- hanno forma giuridica diversa da quanto previsto all'art. 4;
- non hanno sede operativa o residenza nella Regione Abruzzo;
- hanno in corso finanziamenti dei quali non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso.

³ Cfr. massimali definiti dall'art. 111 TUB

Per quanto concerne le persone giuridiche, tale requisito deve riguardare tanto la persona giuridica quanto le persone degli amministratori;

- operano nei settori di seguito indicati:

- Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
- Industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- Imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92)
- le attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, sezione S divisione 94;
- le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. Sono esclusi, altresì, tutti i Soggetti che non rispettino le prescrizioni di cui all' art. 5.

4. La presentazione contestuale da parte di uno stesso Soggetto di una domanda di finanziamento in qualità di persona fisica e di un'altra in qualità di Legale Rappresentante di una Persona Giuridica, comporterà l'esclusione di entrambe le domande.

5. Saranno escluse le domande presentate da soggetti rientranti nella "Tipologia A" non corredate dalla Autodichiarazione di non bancabilità prevista all'art. 4 del presente Avviso, resa a cura di ogni singolo componente;

6. Saranno altresì escluse le domande presentate da soggetti tra cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche di altri soggetti partecipanti, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado;

Articolo 8 Regime degli aiuti

1. Gli aiuti a favore delle imprese verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (CE) 1998/2006 (*aiuti cd. de minimis*) e verranno quantificati come disposto dall'art.2, n.4, lettera a) del medesimo regolamento.

Articolo 9 Spese ammissibili

1. Conformemente alle disposizioni sulla ammissibilità delle spese contenute nel combinato disposto degli articoli 3 comma 7 del Regolamento (CE) 1081/2006 e 34 comma 2 del Regolamento 1083/2006, e coerentemente con la normativa comunitaria sugli strumenti di ingegneria finanziaria, saranno considerate ammissibili al finanziamento le spese afferenti ai progetti presentati coerentemente con le indicazioni fornite dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Avviso, tra cui:

- le spese di funzionamento e di gestione, le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto;

- le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, scorte di magazzino, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all'attività.

2. L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi speciali dedicati, indispensabili per l'attività d'impresa. È inammissibile l'acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.

3. E' ammissibile l'acquisto di materiale usato, purché nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 del D.P.R. n. 196/2008 s.m.i.

4. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del soggetto beneficiario, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado. Per quanto riguarda i beneficiari persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado.

5. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e art. 11 del Regolamento CE 1081/2006, sono escluse le seguenti tipologie di spese:

- interessi passivi;
- imposta sul valore aggiunto recuperabile.

6. Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Articolo 10 Variazioni progettuali

1. In caso di concessione del Microcredito, sono ammissibili variazioni motivate delle spese nell'ambito del finanziamento accordato, previa autorizzazione del Soggetto Gestore. La variazione richiesta non deve alterare l'importo totale del finanziamento, mantenendo comunque inalterata la finalità dell'iniziativa. La variazione può essere richiesta una sola volta, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del Soggetto Gestore ed entro i primi 6 mesi dalla concessione del finanziamento medesimo. Non sono ammissibili variazioni delle spese realizzate autonomamente prima del termine indicato al periodo che precede.

2. Sono altresì ammissibili variazioni nella compagine sociale delle persone giuridiche, previa autorizzazione del Soggetto Gestore, purché non incidano sui requisiti che hanno dato origine al punteggio finale. Le variazioni nella compagine sociale realizzate prima della pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Soggetto Gestore e autorizzate dai Nuclei di Valutazione, di cui al successivo art.13 comma 7, previa verifica della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

3. Sono ammesse variazioni del luogo di svolgimento del progetto rispetto a quello indicato nella domanda di finanziamento, previa comunicazione al Soggetto Gestore, purché la nuova sede sia localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.

4. Sono in ogni caso inammissibili le variazioni nella compagine sociale che comportino la cessazione del Soggetto beneficiario prima dell'estinzione del finanziamento e/o la cessione del finanziamento a Soggetto terzo.

5. Le richieste di autorizzazione alle variazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 che precedono vanno presentate

utilizzando gli appositi moduli reperibili nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Gestore.

Articolo 11

Domanda di ammissione e documentazione richiesta

1. La domanda di ammissione datata deve, **a pena di inammissibilità**, essere redatta utilizzando i moduli, allegati al presente avviso e pubblicati nell'area dedicata del sito internet del Soggetto Gestore:

- Mod.1 – Domanda di ammissione per microimpresa costituenda;
- Mod.2 – Domanda di ammissione per microimpresa costituita;
- Mod.3 – Domanda di ammissione per lavoratore autonomo/libero professionista.

2. La domanda, inoltre, **a pena di inammissibilità**, deve essere sottoscritta:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- dal legale rappresentante, nel caso di Società costituite;
- dal primo richiedente nel caso di imprese costituende (in quest'ultima ipotesi, sino alla costituzione formale dell'impresa, il firmatario sarà individuato come rappresentante di tutti i proponenti nei rapporti formali con il Soggetto Gestore);
- dal lavoratore autonomo/libero professionista.

3. Alla domanda di ammissione, per ciascuna tipologia, **a pena di inammissibilità**, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. Per le microimprese costituende:

- Copia del documento di identità del richiedente titolare o primo richiedente/rappresentante;
- Copia del codice fiscale del richiedente titolare o primo richiedente/rappresentante;
- Autodichiarazioni di non bancabilità rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da ogni singolo componente (corredate da documento di identità). (Mod.4)

b. Per le microimprese costituite:

- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Copia del codice fiscale del legale rappresentante;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA competente non anteriore a 6 mesi, con vigenza e indicazione della data di inizio di attività.
- Situazione economico patrimoniale aggiornata e conto economico, se redatto, relativo all'esercizio precedente chiuso e prospetti aggiornati a data recente (qualora il prospetto esercizio precedente sia relativo ad un periodo maggiore di 4 mesi). In caso di costituzione infrannuale, potrà essere prodotto in alternativa documento contabile indicante il reddito realizzato all'attualità.
- Copia della dichiarazione dei redditi dell'ultimo esercizio finanziario, presentata dal Soggetto richiedente;
- DURC o autocertificazione sulla regolarità contributiva;
- Autodichiarazione De minimis (Mod.5).

c. Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia del codice fiscale del richiedente;
- Copia della dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo esercizio finanziario, presentata dal Soggetto richiedente. In caso di costituzione infrannuale, potrà essere prodotto in alternativa documento contabile indicante il reddito realizzato all'attualità;
- Autodichiarazione De minimis (Mod.5).

4. L'Avviso pubblico e gli allegati sono disponibili:

- Sul sito internet di Abruzzo Sviluppo, www.abruzzosviluppo.it
- Sul portale www.regione.abruzzo.it/fil

5. Per la richiesta di chiarimenti scrivere a fsemicrocredito@abruzzosviluppo.it indicando nell'oggetto: *"Il Avviso per l'erogazione di microcredito"* oppure chiamare il numero Verde **800 193 703** nei seguenti giorni e secondo il seguente orario:

Lunedì e Venerdì 10.00 – 12.30 / Giovedì 15.00 – 17.00.

Sarà possibile organizzare eventuali incontri presso lo Sportello Front Office istituito presso gli uffici di Abruzzo Sviluppo previa richiesta di appuntamento.

6. Le risposte fornite ai quesiti inoltrati all'indirizzo di posta elettronica suindicato, saranno trasformate in FAQ (Frequently Asked Questions) e pubblicate sul sito www.abruzzosviluppo.it.

7. Per la richiesta di informazioni, nonché per il supporto nella predisposizione della domanda di finanziamento, si potrà altresì contattare la rete degli Operatori Territoriali i cui riferimenti sono disponibili al seguente link <http://www.abruzzosviluppo.it/new/microcredito-gli-operatori-territoriali/>. Tale servizio sarà reso dagli operatori territoriali a titolo gratuito.

Articolo 12

Modalità di presentazione delle domande di ammissione al microcredito

1. La domanda di ammissione e la documentazione prevista, siglate su ogni foglio, andranno inserite in un'unica busta chiusa e indirizzata a:

Abruzzo Sviluppo SpA – Piazza Ettore Troilo, 27 65127 Pescara

e potranno essere presentate mediante:

- Raccomandata A/R;
- Corriere privato con prova di consegna;
- PEC all'indirizzo abruzzosviluppo@pec.abruzzosviluppo.it

2. La busta, contenente la domanda e la relativa documentazione, dovrà essere presentata in una delle modalità evidenziate, **pena l'inammissibilità**.

3. La busta contenente la candidatura e la relativa documentazione dovranno riportare, **a pena di inammissibilità**, l'indicazione esatta del mittente e la seguente dicitura:

“FONDO MICROCREDITO FSE – PO FSE ABRUZZO 2007-2013 – II AVVISO PER L’ EROGAZIONE DI MICROCREDITO ”.

4. Per quanto riguarda la PEC, le modalità di inoltro delle domande sono indicate nella Circolare DfP n.12 del 2010. Le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art.65 del D.Lgs n.82 del 07/03/2005, tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. n.12/2010 di seguito elencate:

a. Validità della trasmissione mediante PEC.

La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Ai fini della data di arrivo deve aversi riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art.6 DPR 11-02-2005 n.68.

b. Sottoscrizione della domanda.

Le istanze presentate per via telematica sono valide: (a) se sottoscritte mediante firma digitale; (b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi; (c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente; (d) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art.16-bis del D.L. n.185/2008, convertito dalla L.n.2/2009.

c. Contenuto della PEC.

La dicitura indicata nell’art.12 dell’Avviso dovrà, **a pena di inammissibilità**, essere riportata nell’oggetto del messaggio, mentre la documentazione che si produce in allegato al messaggio di posta certificata, in formato pdf, dovrà essere inviata in un unico file.

5. L’inoltro della documentazione tramite pec dovrà essere effettuato, **a pena di inammissibilità**, direttamente solo dal richiedente medesimo.

6. Ai fini dell’assegnazione del numero di protocollo farà fede **la data di arrivo** della documentazione.

7. Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate **a partire dal 10 dicembre 2013 e fino al 20 dicembre 2013. Saranno ritenute ammissibili solo le istanze pervenute ad Abruzzo Sviluppo entro e non oltre il 15 gennaio 2014.** L’Autorità di Gestione e il Soggetto Gestore si riservano la facoltà, in caso di domande non sufficienti rispetto alla capienza dell’Avviso, a riaprire i termini di presentazione delle domande, di cui si darà pubblicità sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della Regione Abruzzo.

8. Il Gestore del Fondo potrà decidere, in caso di sospensione della linea di intervento da parte della Regione Abruzzo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, di sospendere ovvero interrompere l’operatività del presente Avviso dandone comunicazione sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della Regione Abruzzo.

Articolo 13

Istruttoria e criteri di selezione delle domande

1. Il finanziamento è concesso con **modalità a sportello**, sulla base dell’ordine di invio delle domande presso Abruzzo Sviluppo, previa istruttoria di ammissibilità e valutazione.

2. Le domande di accesso al microcredito verranno protocollate da Abruzzo Sviluppo SpA secondo l’ordine cronologico giornaliero di arrivo e sottoposte ad esame istruttorio articolato in due fasi:

- Una fase preliminare diretta ad accertare l'ammissibilità/ricevibilità;
- Una fase successiva diretta alla valutazione di merito della domanda.

3. L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata giornalmente secondo il procedimento a sportello di cui all'art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, tenendo conto dell'ordine cronologico giornaliero della data di invio delle istanze, ovvero verranno redatte specifiche graduatorie, con le modalità di cui al successivo punto 12, distinte e separate in base al giorno di inoltro delle istanze.

L'ammissibilità delle candidature, spedite dal 10 al 20 dicembre 2013 e pervenute entro il 15 gennaio 2014, è disposta secondo l'ordine cronologico della data di invio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili su ciascun intervento.

L'istruttoria delle domande pervenute il primo giorno di apertura dello sportello dovrà concludersi entro tre mesi dalla data di presentazione delle istanze medesime.

4. Verifica di ammissibilità/ricevibilità

Tale fase è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt.11-12 del presente Avviso.

5. Valutazione di merito

In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità/ricevibilità, si procederà all'analisi della scheda tecnica per la valutazione di merito della domanda.

6. I criteri di valutazione sono i seguenti:

TIPOLOGIA A. Nuove iniziative (Punteggio massimo 100)

Criteri	Sub-criteri	Punti max
A.1 Requisiti soggettivi	1. Età del proponente compresa tra i 18 e i 35 anni e 364 giorni	15
	2. Soggetti Svantaggiati ⁴	5
A.2 Adeguatezza del proponente	Coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale	Da 0 a 20
A.3 Qualità della proposta	1. Grado di completezza nella descrizione del programma di investimento	Da 0 a 15
	2. Innovatività dell'iniziativa	Da 0 a 15
	3. Fattibilità tecnico-finanziaria	Da 0 a 30

⁴ Ai sensi dell'art.2, comma 1, n.18, Reg. CE n.800/2008 della Commissione Europea, alla luce delle specificazioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/03/2013 e Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 2/09/2013.

TIPOLOGIA B. Consolidamento di iniziative esistenti(Punteggio massimo 100)

Criteri	Sub-criteri	Punti max
B.1 Requisiti soggettivi	1. Età del proponente compresa tra i 18 e i 35 anni e 364 giorni	10
	2. Soggetti Svantaggiati	5
B.2 Adeguatezza del proponente	Coerenza tra il profilo del proponente e il programma proposto	Da 0 a 25
B.3 Qualità della proposta	1. Grado di completezza nella descrizione del programma di consolidamento	Da 0 a 30
	2. Fattibilità tecnico-finanziaria	Da 0 a 30

7. In caso di Società l'attribuzione del punteggio di cui ai criteri A.1 e B.1 si applica esclusivamente quando la maggioranza delle quote è detenuta da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ivi stabiliti.

8. Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato finanziabile, su entrambe le tipologie A e B, è di 50/100, di cui almeno 35 punti derivanti dalla "Qualità della proposta" e un punteggio maggiore di zero per "L'adeguatezza del proponente".

9. Le domande di partecipazione saranno istruite da uno o più Nuclei di Valutazione, ciascuno dei quali composto da un Presidente, designato dall'Autorità di Gestione PO FSE Abruzzo 2007-2013, e da 2 tecnici, di cui uno designato da Abruzzo Sviluppo e uno designato dall'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013.

10. In caso di parità di punteggio, si darà priorità a chi ha ottenuto, in ordine progressivo, un punteggio maggiore rispettivamente ai seguenti sub-criteri:

TIPOLOGIA A. Nuove iniziative

A.1.1 Età del proponente

A.2 Coerenza tra il profilo del proponente e il programma proposto

A.3.3 Fattibilità tecnico-finanziaria

A.3.1 Grado di completezza nella descrizione del programma di investimento

A.3.2 Innovatività dell'iniziativa

A.1.2 Soggetti Svantaggiati

TIPOLOGIA B. Consolidamento di iniziative esistenti

B.3.2 Fattibilità tecnico-finanziaria

B.3.1 Grado di completezza nella descrizione del programma di consolidamento

B.2 Coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale

B.1.1 Età del proponente

B.1.1 Soggetti Svantaggiati.

11. Qualora, fossero richiesti al soggetto proponente integrazioni, approfondimenti o chiarimenti, questi dovranno essere inoltrati entro 10 gg. dalla data di ricezione della richiesta, con le modalità previste all'art.12 per l'inoltro della domanda, pena l'esclusione.

12. All'esito del procedimento istruttorio, che verrà espletato per ogni singola giornata di presentazione delle istanze, i Nuclei di Valutazione rimetteranno le risultanze al Soggetto Gestore, predisponendo due diverse graduatorie giornaliere, una per le nuove iniziative (Tipologia A) e l'altra per il consolidamento di iniziative esistenti (Tipologia B), ciascuna delle quali a sua volta suddivisa negli elenchi dei Soggetti ammessi e dei Soggetti esclusi (irricevibili, inammissibili e non finanziabili). Il Soggetto Gestore approverà le risultanze e delibererà, con atto del Consiglio di Amministrazione. Le risultanze saranno pubblicate sul sito di Abruzzo Sviluppo e sul portale della Regione Abruzzo, sezione FIL.

13. A ciascuna delle due tipologie di iniziative (Tipologia A e Tipologia B), è riservata una dotazione finanziaria pari al 50% dell'intero budget del presente Avviso. Nel caso in cui per la singola giornata alla quale si riferiscono le graduatorie di cui al precedente punto 12, non vengano assorbite tutte le risorse rese disponibili per una delle due graduatorie giornaliere, l'eccedenza sarà utilizzata, nel limite massimo della stessa, per finanziare le iniziative utilmente collocate nell'altra graduatoria della medesima giornata.

14. Ai soggetti esclusi sarà inoltrata comunicazione scritta ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. per la presentazione di eventuali controdeduzioni, nei termini perentori legislativamente stabiliti, che saranno valutate dai competenti Nuclei di Valutazione. Al termine del procedimento si provvederà alla pubblicazione definitiva delle risultanze istruttorie.

Articolo 14

Concessione del finanziamento ed obblighi del beneficiario

1. Per le imprese costituite, Lavoratori Autonomi/Liberi professionisti

a. All'approvazione dell'elenco dei beneficiari che hanno superato le verifiche previste nel precedente art.13, il Soggetto Gestore farà seguire l'atto di concessione del microcredito che sarà inoltrato al beneficiario del finanziamento interessato.

b. Il beneficiario, quale accettazione del beneficio, dovrà restituire l'atto di concessione, unitamente agli allegati, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'atto stesso, con le modalità indicate dal Soggetto Gestore nel medesimo atto, **pena la decadenza**.

Solo successivamente alla avvenuta ricezione, da parte del Soggetto Gestore, della documentazione richiesta e al riscontro della completezza e regolarità formale della stessa, si provvederà all'erogazione del finanziamento.

2. Per le imprese costituende

a. Le imprese costituende dovranno, **pena la decadenza**, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle risultanze istruttorie, di cui all'art.13 comma 12, inoltrare al Soggetto Gestore, con le modalità previste all'art.12, il modulo di accettazione/rinuncia appositamente predisposto e reperibile nell'area dedicata del sito internet di Abruzzo Sviluppo www.abruzzosviluppo.it.

b. Inoltre dovranno, **pena la decadenza**, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione, inoltrato solo dopo l'acquisizione da parte di Abruzzo Sviluppo del modulo di accettazione nei termini di cui al comma che precede, procedere alla costituzione dell'impresa nelle forme giuridiche previste dal presente Avviso e

trasmettere ad Abruzzo Sviluppo SpA, con le stesse modalità previste all'art.12, copia dell'avvenuta iscrizione in CCIAA, con vigenza e indicazione della data di inizio attività, atto di concessione e relativi allegati. Solo successivamente alla avvenuta ricezione, da parte del Soggetto Gestore, della documentazione richiesta e al riscontro della completezza e regolarità formale della stessa, si provvederà all'erogazione del finanziamento.

3. Il beneficiario è tenuto ad avviare l'iniziativa progettuale entro 30 giorni dalla data di disposizione del tesoriere, comunicata dal Soggetto Gestore dopo l'erogazione del finanziamento. A tal fine fa fede la data del documento probante (*a titolo esemplificativo: preventivo, fattura, ordine, etc*) da allegare al modulo per la comunicazione di avvio dell'investimento, reperibile nella sezione dedicata del sito internet di Abruzzo Sviluppo, e da inoltrare al Soggetto Gestore.

4. Il beneficiario è tenuto altresì a completare l'iniziativa progettuale entro 12 mesi dalla data di disposizione del tesoriere, di cui al comma che precede, e a presentare idonea dichiarazione di conclusione dell'iniziativa progettuale, comprensiva dei giustificativi di spesa, entro 60 giorni dal completamento della stessa, secondo la modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito internet di Abruzzo Sviluppo.

Articolo 15 Modalità di incasso

E' prevista la rimessa diretta mediante modulo di bonifico permanente. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla normativa vigente.

Articolo 16 Monitoraggio e controlli

1. Il Soggetto Gestore, prima della concessione del finanziamento, procederà a campione ad effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive, secondo le prescrizioni del DPR n.445/2000.

2. Le attività di monitoraggio in merito allo svolgimento regolare del progetto verranno svolte da Abruzzo Sviluppo SpA, che si avvarrà anche dell'attività degli Operatori Territoriali.

3. Abruzzo Sviluppo effettuerà, altresì, accertamenti documentali, verifiche e controlli sulle domande ammesse al microcredito, che le permettano di dare atto alla Regione Abruzzo ogni 6 mesi della regolarità dell'iter procedurale e dello stato di utilizzazione del Fondo.

4. Le attività di monitoraggio potranno prevedere visite in loco, sia in itinere che a conclusione degli interventi, per verificare la coerenza delle attività poste in essere con quelle indicate nel programma ammesso e finanziato. Le verifiche effettuate saranno finalizzate al controllo fisico e finanziario delle operazioni.

5. La Regione Abruzzo, inoltre, potrà attivare ulteriori controlli, nei tre anni successivi al termine di chiusura dell'iniziativa progettuale, finalizzati alla verifica del rispetto dei Regolamenti comunitari.

6. Abruzzo Sviluppo verificherà lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali posizioni anomale. Qualora il beneficiario risulti inadempiente di due rate consecutive, il Soggetto Gestore predisporrà la lettera di diffida ad adempiere, contenente anche i termini perentori per il pagamento dello scaduto da trasmettere con raccomandata a/r.

Entro i 30 giorni successivi l'invio della diffida ad adempiere, in assenza di positivo riscontro, si attiveranno le procedure di legge per il recupero forzoso del credito.

Articolo 17

Revoca e recupero del finanziamento. Rinuncia

1. E' prevista la revoca e la restituzione del finanziamento erogato nei seguenti casi:

- a) Agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni false, inesatte o reticenti verificate a seguito di verifiche e controlli;
- b) Modifiche soggettive ed oggettive operate senza la preventiva autorizzazione di Abruzzo Sviluppo Spa;
- c) Destinazione dell'intervento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal programma ammesso;
- d) Mancato avvio dell'investimento entro 30 giorni dalla data di disposizione del tesoriere, così come comunicata dal Soggetto Gestore dopo l'erogazione del beneficio;
- e) Mancato completamento dell'investimento entro 12 mesi dalla data di disposizione del tesoriere così come comunicata dal Soggetto Gestore dopo l'erogazione del beneficio;
- f) Mancata presentazione di dichiarazione di conclusione dell'investimento/programma di consolidamento entro 60 gg dal completamento dello stesso;
- g) Fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (ove applicabile);
- h) Rinuncia all'agevolazione;
- i) Mancata presentazione delle informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Abruzzo Sviluppo e/o Regione Abruzzo entro i termini fissati
- j) Cessazione del Soggetto beneficiario prima dell'estinzione del finanziamento;
- k) Cessione del finanziamento a Soggetto terzo;
- l) Esecuzione di variazioni della spesa e/o della compagine sociale in assenza di preventiva autorizzazione del Soggetto Gestore.

2. Nei casi suindicati si avrà la revoca totale dell'agevolazione con conseguente decadenza dal beneficio, pari all'equivalente sovvenzione lordo calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

3. In caso di finanziamento già percepito, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del prestito, al netto delle rate già rimborsate. Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca. Non è ammessa la restituzione del finanziamento in forma rateizzata.

4. E' altresì prevista la restituzione del finanziamento concesso in assenza di positivo riscontro entro i 30 giorni successivi all'invio della diffida ad adempiere, come indicato al comma c dell'art.16 .

5. In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto ad inviare una comunicazione, debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento d'identificazione personale in corso di validità.

Articolo 18 Servizio di supporto – Operatori Territoriali

1. I beneficiari avranno la possibilità di avvalersi del supporto di una rete di Operatori Territoriali, il cui Albo è pubblicato sul sito www.abruzzo sviluppo.it fin dalla fase di avvio dell'iniziativa, per l'affiancamento nel percorso di costituzione/consolidamento delle iniziative progettuali.

Gli Operatori Territoriali svolgeranno, a titolo gratuito, nei confronti di tutti i soggetti richiedenti, le seguenti attività:

Nel caso delle persone fisiche:

- ascoltare le motivazioni espresse dai soggetti richiedenti quali la serietà delle ragioni dell'indebitamento, la capacità di rimborso in base al reddito;
- informarsi compiutamente sulla storia creditizia dei soggetti interessati al finanziamento;
- valutare la presenza del congruo rapporto tra importo della rata del prestito e reddito mensile conseguito dal potenziale beneficiario. Normalmente è richiesto che la rata non superi 1/3 delle entrate familiari, decurtate dagli impegni finanziari in corso;
- fornire il supporto alla redazione delle domande fissando più incontri ed effettuando più colloqui, al fine di stabilire un rapporto di conoscenza con i richiedenti;
- valutare attentamente ed in modo oggettivo le reali necessità espresse dai richiedenti e la destinazione del prestito una volta ottenuto;
- cercare di individuare le caratteristiche personali e, ove presenti, il tipo di lavoro svolto e le competenze professionali dei soggetti richiedenti (bilancio delle competenze);
- valutare l'effettiva capacità di produrre il reddito necessario per la restituzione del prestito con continuità;
- valutare il carattere risolutivo dell'intervento richiesto;
- valutare la legalità della motivazione della richiesta di prestito;
- fornire il supporto alla raccolta della documentazione necessaria a giustificare l'erogazione del prestito richiesto, da allegare alla domanda stessa;
- orientare all'autoimprenditorialità;
- favorire un collegamento tra soggetti che presentano profili simili e compatibili ai fini della creazione di comuni iniziative imprenditoriali;
- elaborare l'analisi di fattibilità delle idee progettuali;
- effettuare il bilancio delle competenze;
- attivare lo strumento della "disincentivazione" ove non sussistano le condizioni di sostenibilità economico finanziarie per l'avvio dell'attività;
- organizzare incontri formativi per l'accompagnamento dei beneficiari nei primi otto mesi del finanziamento.

Nel caso delle persone giuridiche:

- valutare i rischi e le opportunità derivanti dal progetto d'impresa al fine di stimare il giusto grado di rischio;
- elaborare l'analisi di fattibilità rispetto a progetti di consolidamento e/o ampliamento;
- effettuare il bilancio delle competenze;
- fornire assistenza tecnica nella redazione del *business plan* e della documentazione da allegare alla domanda;

- accompagnare i beneficiari nei primi otto mesi del finanziamento.

Articolo 19 Privacy

I dati forniti dai richiedenti all'Amministrazione Regionale e ad Abruzzo Sviluppo saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

a. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Abruzzo e da Abruzzo Sviluppo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

b. Titolare del trattamento dei dati è Abruzzo Sviluppo SpA.

c. Alle imprese destinatarie del finanziamento sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato D.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta ad Abruzzo Sviluppo SpA, Piazza Ettore Troilo n.27 – 65127 Pescara.

Articolo 20 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Tiberio, Responsabile Area Ricerca & Innovazione e Trasferimento tecnologico di Abruzzo Sviluppo SpA.

Articolo 21 Disposizioni generali

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in materia di contabilità generale dello Stato e dalla normativa della Unione Europea.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari ammessi al microcredito.